Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 52 (1983)
Heft: 2

Artikel: La prima Costituzione del Comune di Poschiavo
Autor: Tognina, Riccardo
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-40683

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

QUADERNI GRIGIONITALIANI Anno 52° N. 2 Aprile 1983
Rivista culturale trimestrale pubblicata dalla Pro Grigioni Italiano

RICCARDO TOGNINA

La prima Costituzione del Comune di Poschiavo

II

Corporazione Riformata

I Cittadini riformati di Poschiavo convocati in pubblica assemblea sotto il presidio del Preside del Collegio costituiscono la sovranità della Corporazione. L'Assemblea chiamasi Congregazione.
Per le sue deliberazioni si richiedono tre quarti dei voti in quanto riguarda cambiamenti delle leggi attuali, nel resto vale la maggioranza. Il diritto di voto si esercita a 20 anni compiti.
Alla Congregazione compete la nomina del Collegio, che si fa libera fra tutti i Cittadini riformati. L'esclusione per grado di parentela viene regolata secondo la legge cantonale del 6 marzo 1846.
Le compete pure la nomina del Consiglio scolastico, libera, e la proposta dei membri riformati, che col concorso dei membri nominati dalla Corporazione Cattolica sono designati a comporre la Commissione pauperile comunale. Le compete pure la sanzione de' progetti di legge della Corporazione.
Ad essa compete pure l'approvazione dei membri di Giunta, della Deputazione e delle alienazioni dei beni della Chiesa.
La Corporazione Riformata nel suo complesso costituisce una Comunità ecclesiastica, che si regola a norma di leggi scritte e si suddivide oltracciò in quattro Frazioni o cantoni. A ciascuno di essi sono legati dei diritti di rappresentanza. Questi diritti sono politici e puramente economico-ecclesiastici.

a) Diritti politici

Ogni Cantone nomina, tenor scomparti vigenti, fra i cittadini di esso uno o più rappresentanti nel Consiglio comunale o Magistrato, il quale si compone quindi da membri non nominati dall'intiero popolo riunito e la cui autorità emana come da altrettanti stati confederati che si fanno rappresentare.

b) Diritti economico-ecclesiastici

Ad ogni Cantone in base a stabilito scomparto è legata la nomina dei membri componenti la Deputazione.
La Deputazione, composta di 16 membri, viene nominata dal Collegio che in forza di scomparto deve sceglierne quattro d'ogni Cantone.
Essa si costituisce da sé e insieme al Collegio forma l'autorità suprema che viene da esso in affari d'importanza, consultata.
La Deputazione spiega direttamente le leggi in casi di interpretazione e riceve dal Collegio ogni quattro anni la resa dei conti d'amministrazione.
Nessun progetto di legge della Corporazione può essere presentato al popolo, se non è approvato da tre quarti dei voti della Deputazione e Collegio.

Il Collegio

Il Collegio è l'autorità amministrativa dei beni della Corporazione Riformata. E' composto di otto membri compreso il Presidio, il quale ha doppio voto: deliberativo, e decisivo a parità di voti.
Il Collegio nomina il Preside ed un attuario fuori del suo seno, il quale tiene e redige apposito protocollo. In affari ecclesiastici il presidio del Collegio è devoluto al Parroco.
Nomina pure i Membri di Giunta tenor scomparto e la Commissione pauperile confessionale.
I membri del Collegio restano in officio per quattro anni. Ogni biennio ne sorte la metà.
(...)
Esso sorveglia il Parroco nell'adempimento dei suoi doveri e nomina (...) un Economo responsabile, i cui conti si rivedono ogni biennio.
Ogni quattro anni il Collegio dà rendiconto dell'intiera amministrazione alla Deputazione.

Fondo scolastico

La Corporazione Riformata possiede un fondo scolastico per l'insegnamento misto, maschile e femminile.
Tale fondo si costituisce di fondi a ciò costituiti, donazioni e contribuzioni (...) ed è aumentabile per disposizione di una legge della Corporazione sulle facoltà dei decessi senza discendenti.
(...)

Consiglio scolastico

Il Consiglio scolastico è nominato dal popolo fra i cittadini della Corporazione, ed è composto di tre membri, oltre il Parroco, in qualità di Direttore della scuola. Sceglie dal suo seno un Preside, un Attuario ed un Cassiere, ed è in funzione per tre anni.
Esso tiene apposito protocollo e nomina i maestri, di cui è riservata l'approvazione alla Deputazione. Sorveglia e dirige l'insegnamento. Amministra il fondo della scuola e adempie a tutti gli incombenti della sua gerenza, a norma della relativa legge cantonale.
Fa ogni anno rendiconto al Collegio ed ogni anno ne comunica il relativo stato alla Congregazione.

Fondo pauperile

Il fondo pauperile della Corporazione risulta da capitali e dal reddito delle offerte di chiesa. Esso viene amministrato da una speciale Commissione e questa ne dà ogni anno rendiconto al Collegio.

Il reddito del fondo pauperile nella proporzione pertoccante alla Corporazione riformata, ossia per un terzo, si versa nella cassa pauperile del Comune. Dell'avanzo essa dispone in opere di pubblica beneficenza ed in parte capitalizzando. La Commissione confessionale amministratrice, nominata dal Collegio, è composta di tre membri e dura per tre anni. Sorveglia perché vengano sussidiati i poveri della rispettiva Corporazione e ne insinua perciò nota alla Commissione pauperile comunale due volte all'anno.

Osservazioni generali

Le prestazioni della Deputazione, del Collegio, del Consiglio scolastico, Commissione pauperile e degli amministratori dei fondi scolastico e pauperile sono gratuite.
All'amministratore od Economo ed al Cassiere scolastico invece si assegna una gratificazione.

2a. LE DISPOSIZIONI LEGALI RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE DELLE CARICHE COMUNALI

L'intento di inserire nello Statuto comunale un riassunto delle ampie costituzioni confessionali mirava a mettere nel desiderato rilievo i « diritti politici » e politico-culturali delle due Comunità riguardo alla nomina delle Autorità comunali e alle scuole. La storia giuridica poschiavina spiega come le due Corporazioni poterono acquistare questi diritti.
Il 3 febbraio 1565 il Consiglio comunale di Poschiavo riconobbe implicitamente le due Chiese decidendo che « Il Prete della Santa Messa » e « il Ministro del Santo Evangelio » dovevano essere stipendiati dall'ente pubblico. Si decise in più che ogni persona era « tenuta (...) di andare all'uno o all'altro (culto) secondo che Dio gli ispirerà ».
Il Comune, che stipendiava i parroci, che si assumeva la cura del buon ordine dell'abitato durante i culti e la manutenzione delle chiese nel suo territorio, non andò oltre queste disposizioni, non chiese e non si attribuì mai diritti di cooperazione nell'ambito delle comunità religiose. Le due Chiese invece che, come oggi i partiti, intendevano essere presenti come forze determinanti nella vita politica del Comune, vi acquistarono col tempo posizioni molto importanti.
L'idea della distribuzione degli uffici, di certi uffici, sulle frazioni del Comune che erano anche comunità ecclesiastiche, risale al 1572. Secondo il libro « LE ORDINATIONI antiche et moderne della Communità di Poschiavo », una raccolta di disposizioni prese fra il 1549 e il 1692, il 6 ottobre 1572 si riunì « al suono delle campane, nella stuva della Communità di Poschiavo, la Quarantìa [23a]), che rappresentava tutto l'Arengo », per occuparsi del seguente ordine del giorno: la « compartita degli Offici » e la « ripartitione dell'estimo ».

23a) Cfr. la nota 46.

Circa l'estimo venne deciso di dividerlo dapprima fra Poschiavo e Brusio. In seguito la somma toccata al Comune di Poschiavo fu distribuita sulle seguenti frazioni:

— Villa (Poschiavo) insieme con Cologna, Massella e Campello [23b])
— Contrada di dentro dalla valle di Privilasco a Pisciadello
— Contrade di sotto.

Gli « offici » da distribuire erano gli « huomini di Consiglio », i tre Consoli, gli Stimatori e gli Accoladri (giudici di appello).
Il cap. 12 del Libro Primo degli Statuti del 1600 è dedicato alla « compartita fra Brusio e Poschiavo nell'elezione degli ambasciatori alle Diette »; « (...) secondo usato costume si debba a quelli di Brusio lasciare la sexta parte cioé (...) da sei ambasciatori essi di Brusio ne abbino uno ».
La Comunità tornò a discutere e a deliberare circa alcuni uffici pubblici in una assemblea svoltasi il 18 settembre 1650. Il verbale, che si trova in un volume delle « Ordinationi antiche et moderne » del 1608 ed è firmato dal Cancelliere Antonio Landolfi, parla di « gravi danni, discussioni, spese e disturbij per le liti e discordie cagionate per il più delle volte per voler gradire a particolari (a singole persone) et non lasciare ad ogni uno la sua portione di Ufficij, et preminenze conforme i loro estimi et aggravij, per pace, quiete et unione della Magnifica Comunità ». Questa la situazione nel Comune per la mancanza di un sistema di distribuzione degli « uffici fuori del paese » ed alcuni uffici dell'amministrazione locale [24]).
Nella citata assemblea si propose ed accettò una chiave di ripartizione degli uffici concernenti la « landfogteia » (dal ted. Landvogtei) di Maienfeld, le « podestarie » di Piuro, Tirano e Traona e un sindicatore, non dimenticando il Comune di Brusio, a cui spettava la sesta parte non solo delle cariche ma anche delle « Honoranze », cioé della somma che i

---

23b) Campello, Massella e Pisciadello erano nei secoli scorsi, con altri, abitati permenenti.

24) Le Tre Leghe emanarono già il 25 ottobre 1570 un testo di ammonimento ai comuni intitolato « Carta delle prohibitioni delle prattiche ». Praticare e far praticare significava fare e far fare propaganda a pagamento per ottenere un ufficio di podestà in Valtellina o l'Ufficio di landfogto di Maienfeld, ciò che nei comuni suscitava secondo la Carta citata « inquietudine, discordie et inimicitie ». La Quarantìa di Poschiavo si occupò delle « pratiche » nel 1572 proibendole « et questo nella pena della fede e del giuramento, et nella privatione delli loro officij, ed oltre di ciò non possino haver officij, né alcun altre preminenze nel Comune, né fuori, a nome di esso Comune, per il spatio di anni tre prossimi seguenti (...) ».
Il cap. 21 del Libro Primo delle « Ordinationi antiche et moderne della Communità di Brusio et Poschiavo » del 1608 contempla più ampiamente la questione delle « prattiche ». La frase centrale del cap. è la seguente: « Fare elettione di persone idonee, che siano presenti nel paese, et servano la forma delli Statuti ». Le cariche da distribuire citate nel cap. sono quelle dei deputati alle Diete, del Podestà, del Cancelliere, che debbono prestare giuramento subito dopo l'elezione. Ma chi avrà comprato l'ufficio o si sarà fatto aiutare a comprarlo, sarà bollato come spergiuro e sarà « privato di fama et honore et giuramento et di mai havere officjj dalla Communità, et oltre siano puniti per ciascuna persona in Rainesi dieci ».

titolari di questi uffici dovevano versare al Comune subito dopo l'elezione [25]).
Secondo il verbale citato l'assemblea dei cittadini si occupò anche della ripartizione di uffici comunali e precisamente della « Podestaria e Cancelleria ». La decisione: nell'anno in corso 1650 i due uffici rimangono occupati da Signori Cattolici della Terra (Poschiavo), nel '51 toccano ai Signori Evangelici, nel '52 alle Contrade di dentro, nel '53 di nuovo ai Signori Cattolici della Terra e nel '54 alle Squadre di sotto. E il verbalista aggiunge: « Et ogni altra utilità se habba a spartir pro estimo, sicome anche tutte le taglie, aggravij, e spese se partino sopra l'estimo. Protestando con ciò non essere la mente della Magnifica Comunità di voler pregiudicare con queste dichiarazioni in cosa alcuna a le Sentenze de Signori Evangelici, de Squadre, né d'altri, né tam poco a i Statuti o libertà della prefata Comunità, ma ben si prevalersi e servirsi della libertà (...) lasciataci da i nostri Antenati. La qual preghiamo il Signore conservarci in perpetuo ».
Gli statuti del 1757, risultato di una revisione totale degli Statuti del 1550-1667 [25a]), riprendono e ampliano le decisioni del 1572 e del 1650. Il cap. 5 del Libro economico (primo) di questi Statuti recita: « Dodici saranno i Consiglieri, cioé due di Brusio e gli altri dieci di Poschiavo, dei quali a rata d'estimo ne sortiranno la loro contingente li Sig.ri Riformati, ed il rimanente li Sig.ri Cattolici tenor riparto sinora praticato (...) ». Questa disposizione venne inserita testualmente negli statuti del 1812.
I progetti di costituzione che si redigeranno dal 1850 al 1868 sostituiranno la chiave di ripartizione degli avanzi del Comune e dei seggi nelle sue Autorità data dalla « rata d'estimo » con il rapporto fisso di 2/3 : 1/3. Questa chiave si applicava per la nomina del Podestà, del Cancelliere, del Consiglio e della Giunta. La presenza delle due costituzioni ecclesiastiche nel progetto di costituzione comunale del dicembre 1853 e le disposizioni citate negli statuti del 1757 e del 1812 dimostrano che i « diritti politici » delle due Chiese erano saldi e intoccabili.

2b. UNA CONVENZIONE DEL 1814 FRA LE DUE CHIESE DI POSCHIAVO

La costituzione della Comunità evangelica di Poschiavo, intitolata « Leggi Ecclesiastiche della (...) appurate nei mesi di maggio e giugno 1810 », un libro manoscritto piuttosto voluminoso, non contiene nessun accenno ai « diritti politici » delle due comunità religiose locali nei confronti del Comune, che si trovano nel progetto di costituzione comunale del dicem-

---

25) Cfr. il *Bündner Monatsblatt* del dicembre 1860.
25a) Cfr. R. Tognina, *Origine e sviluppo del Comun grande di Poschiavo e Brusio*, pag. 158 e segg.

bre 1853. Lo stesso si può dire delle Leggi della Corporazione cattolica. Il volume qui citato contiene però una « Convenzione di aggiustamento tra li Magnifici Corpi Cattolico e Rifformato riguardo la formazione dell'Estimo politico tra essi, e relativo Riparto degli Uffici ». Questa Convenzione introduce una nuova ripartizione dell'estimo e dei seggi e uffici nell'ambito del Comune. Eccone il testo completo.

Nel Nome del Signore, Amen !

L'anno di Nostra Salute milla ottocento quatordici Indizione IIda, in giorno di Mercoledì, li 16 Novembre, Poschiavo
In Supimento dell'insorta differenza tra i rispettivi Corpi Cattolico e Rifformato di Poschiavo esclusivamente Brusio, ne l'anno corrente 1814. Sia o non sia l'epoca, in cui vigor Statuto Economico al Cap: 37 debba venir formato l'Estimo tra essi Corpi [26]), per indi ripartire proporzionatamente ogni aggravio, ed emolumenti, del Commune, lo che per eseguire attualmente si richiederebbe un considerevole dispendio e disturbo; massime nelle presenti circostanze in cui la Communità ancora rissente gli aggravi Sostenuti dalle notorie Militari vicende [26]).
Si è tra li Signori Deputati autorizzati d'ambi li Sudetti due Corpi, fatta la presente amicabile convenzione di riparto, che durar deve sino all'anno 1860: lo Modo, et vigore, come se tale riparto fatto si fosse sulla Base dell'Estimo formale, rinonziando a qualunque eccezione vicendevolmente [27]).
1mo. Che di ogni Publico aggravio ed Emolumento, sie come anche di tutti gli Uffizi maggiori di Podestaria, e Cancelliere come degli offizi minori indistintamente senza alcuna eccettuazione ò riserva, fuorché dei Statuiti due Ispettori communali, e dei Deputati dell'Estimo, i quali restano secondo il prescritto Statutario, e della Sentenza dell'anno 1756 [28]), il Magn.co Corpo Cattolico ne abbia due terzi ed un terzo al magn.co Corpo Rifformato, e ciò dall'ultima scorsa elezione degl'offizi.

---

26) Si tratta del cap. 37 del Libro economico del 1812, secondo il quale l'estimo doveva essere « formato » ogni 50 anni attraverso la stima dei beni immobili dei singoli fuochi. Gli aggravi e gli offici ma anche gli utili dovevano essere ripartiti fra i due Corpi confessionali secondo l'estimo, il gettito delle imposte. Lo stesso cap. precisa che i beni dei Cattolici, inclusi il Monastero, le chiese e i benefici, erano valutati in fr. 80.000 e quelli dei Riformati (chiesa, scuole e università (cittadini) risultavano del valore di fr. 20.000.

27) Cfr. gli Statuti del 1812, Libro economico, cap. 38.

28) Si tratta della sentenza emessa il 3 settembre 1756 da un tribunale arbitrale nominato dalla Dieta retica. Nel 1741 e nel 1745 i comuni di Poschiavo e Brusio decisero di sottoporre a una revisione generale gli Statuti del 1550, ristampati nel 1667. Le autorità comunali ne diedero l'incarico a una sola persona, al Podestà G. B. Massella, rappresentante del Corpo cattolico. Non ci fu quindi dialogo fra le due sponde durante l'elaborazione del progetto di statuto. Il Corpo riformato poté presentare le sue proposte circa la legge fondamentale nuova e altro solo quando il relativo progetto venne sottoposto alle due parti. Il cozzo fra queste fu inevitabile. Non bastò l'invio a Poschiavo, da parte delle Tre Leghe, di un giudice di conciliazione. La vertenza fu ufficialmente chiusa col verdetto del tribunale arbitrale citato, che Daniele Marchioli ha pubblicato in extenso nella sua « *Storia della Valle di Poschiavo* ».
Cfr. in più R. Tognina, « *Il Comun grande di Poschiavo e Brusio* », pag. 157. e segg. e gli atti deposti nell'Archivio di Stato (segnatura: A II, LA, I) che questo autore ha sfruttato per il suo studio.

2do. Lasciato nel suo essere il fin ora praticato riparto del Magistrato inclusivamente a Brusio, si Stabilisce, che alla riserva soltanto del Podestà e Cancellieri. L'elezione dei quali si farà tenor statuto complessivamente, i membri eleggenti di ciascun Corpo avranno il Libero e Separato diritto di Eleggere tutti gli offizi, Deputazioni, Commissioni, od incombenze al rispettivo Loro Corpo aspettanti, senza alcuna eccezzione, fuor ché delle Statutarie inadmissibilità.
3zo. Finalmente che i Messi di Diette o Gran Consiglio siano sempre un Cattolico e un Rifformato annualmente ed in perpetuo, col patto e condizione che anche in perpetuo tutti gli Beni ecclesiastici di Chiese, Benefizij, Università, Legati e Scuole d'ambi i Corpi entrar debbano nella formazione degl'Estimi avvenire alla riserva dei Fabricati delle Chiese stesse e delle Campane ed arredi Sagri inservienti al Culto Religioso.
In forza della presente Convenzione si vuol avere per patto rinonziato agli articoli in contrario disponenti della sentenza dell'anno 1756. La quale in reliquis resterà nel suo pieno vigore.
Seguito in Poschiavo nella Casa della Comunità, et ivi nella Stuffa maggiore alla presenza de' rispettivi Sig.ri Deputati d'ambi i Corpi concordemente stipulanti a nome de loro rispettabili Corpi Committenti quali resta risservata la finale approvazione, da riscontrarsi vicendevolmente quanto prima sarà fattibile.
Nel giorno 20 Novembre dell'anno 1814., preletta la Sudetta Convenzione nel Sindicato del Magnifico Corpo Cattolico oggi radunato, fu questa approvata. Per fede si munisce il Sigillo del Corpo Cattolico oggi radunato, e colla sottoscrittione dell'Attuario

S. Giuseppe Zanetti
Attuario di esso Corpo Cattolico

Anno 1814. Li 20 Novembre Poschiavo. Esposta, è preletta nel Sindicato del Corpo Rifformato la presente Convenzione, viene questa accettata.
Per fede viene questa munita col Sigillo di esso Corpo Rifformato, e colla sottoscrittione del Suo Attuario

S. Giuseppe Fr.co Semadeni
Attuario del Corpo Rifformato

Universitas Cattolica — Universitas Rifformata

Che la presente Convenzione sia stata coroborata dai soprascritti Sig.ri Attuarj e Sugelli dei rispettivi Magnifici Corpi Cattolico in questo giorno ventitré Novembre milla otto cento e quatordici ne facciamo piena ed indubitata fede.

S. Noi: Benedetto Marchioli Podestà attuale
S. Per la Cancelleria Gius.e di Gius.e Semadeni [28a])

28a) Questa convenzione è stata trascritta quattro anni più tardi nel volume della Costituzione riformata del 1810: « Fu copiata da me Paganino D. Cortesi. Poschiavo li 3 aprile 1818 ».

2c. ALCUNE OSSERVAZIONI RIGUARDO ALLA CONVENZIONE DEL 1814 E AL RIASSUNTO DELLE COSTITUZIONI ECCLESIASTICHE NEL PROGETTO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 1853

La convenzione, redatta in un italiano puerile e scorretto, sostanzialmente è chiara. L'accordo fra le due Chiese risale al 1814, anno in cui entrò in vigore la prima costituzione cantonale. Forse si tratta di una coincidenza casuale, e forse le due Corporazioni, temendo ingerenze dello Stato circa l'organizzazione dei comuni, hanno voluto aggiornare e rafforzare i loro accordi riguardo alla ripartizione dell'estimo e dei seggi « di diritto » nelle autorità politiche come pure riguardo al modo di eleggere i loro rappresentanti.

Risaltano, leggendo il riassunto delle due costituzioni confessionali del 1853, l'unità di vocabolario (preside, direttore delle scuole, diritti politici, diritti economico-confessionali, ecc.), la uguale definizione giuridica di « Corporazione », l'uguale testo sui diritti politici dell'una e dell'altra comunità religiosa, l'uguale termine di confronto circa le loro frazioni viste come « altrettanti stati confederali che si fanno rappresentare ». Unica differenza sostanziale: la Corporazione cattolica che vanta una più lunga tradizione, parla di « inveterata consuetudine » occupandosi delle competenze della sua Deputazione come organo amministrativo ed esecutivo, mentre la Corporazione evangelica riassume più ampiamente le competenze del suo Collegio, alle quali la Costituzione del 1810 dedica numerose pagine manoscritte.
Che i due riassunti non possono essere identici è dovuto al fatto che la Corporazione cattolica conta parecchi luoghi di culto e almeno tre sedi scolastiche, mentre gli evangelici dispongono di un'unica chiesa e di una sola sede scolastica [29]).
Il discorso sul progetto di costituzione del 28 dicembre 1853 può essere breve. Su 24 capitoletti, 18 ripetono o riassumono le disposizioni dell'ultima edizione degli Statuti (1812) e sono seguiti da una precisa indicazione della fonte statutaria, e solo 6 contengono delle innovazioni. Fra queste risaltano il « Tribunale di Revisione » [30]), i rapporti del Comune col Circolo (ente già istituito) e le commissioni stradale e forestale che hanno da stare al fianco dei Consoli, che il progetto vuole salvare a ogni costo. Di innovazioni fondamentali il progetto non ne contiene.
Nel corso del 1853 vennero dunque presentati al Consiglio e alla Giunta due progetti di costituzione: uno, quello del 30 aprile, moderatamente progressista e l'altro, quello del 28 dicembre, fondato sulla tradizione.

---

29) La popolazione evangelica era allora sparsa in tutte le frazioni del Comune.
30) Si chiamerà in seguito « Commissione di revisione » o semplicemente Revisione.

il testo del 28 dicembre sulle strutture e sull'amministrazione comunale termina con una « Osservazione » che suona: « Tale diritto del Comune non è peranco riscattato dalla Confederazione. (...) Le leggi municipali di Poschiavo risultano dallo Statuto stampato nel 1812 a Sondrio, e da posteriori protocolli che si conservano nel pubblico archivio. Al Sindicato generale, premesse statutarie disposizioni, compete di modificarle od annullarle ».
Il discorso è chiaro. Da queste righe sgorga la precisa volontà di difendere decisamente l'autonomia ereditata, espressa dalla vecchia legislazione, e anche la precisa intenzione di aggiornare ma non di cambiare gli ordinamenti comunali. Gli autori di questo progetto erano poi certamente coscienti del fatto che una proposta di revisione delle leggi in vigore poteva giungere al Sindicato o Arringo solo se tre quarti dei membri del Consiglio e della Giunta la appoggiavano. Sia il Consiglio che la Giunta erano composti per due terzi da cattolici e per un terzo da evangelici. I tre quarti dei voti vi potevano essere raggiunti solo attraverso un accordo fra le due confessioni. Questo fatto costituiva per i tradizionalisti la garanzia che progetti avanzati potevano difficilmente raggiungere il traguardo finale.
Alcuni cittadini si rendevano però conto da tempo che appena fosse in vigore una nuova costituzione cantonale, alcuni capisaldi della legislazione fondata sulla tradizione sarebbero crollati. Erano di questo avviso gli stessi uomini che nel 1848 avevano fatto ottenere, a Poschiavo, un ottimo risultato alla Costituzione federale. Uomini come il medico Daniele Marchioli e Tomaso Lardelli, che si definivano progressisti e liberali, non potevano che guardare all'avvenire con un certo ottimismo. Tomaso Lardelli scrisse nella sua bibliografia il passo seguente riguardo a quel momento storico locale:

« Conseguì ai Circoli e ai Comuni il dovere di uniformare i loro ordini particolari a norma della consuetudine cantonale. E qui i vecchi e i giovani trovarono nuovo campo di discussione e attività ed i primi dovettero presto discendere a far posto ai giovani, perché come io in una occasione ufficiale ebbi a dire al Podestà Olgiati (...): **L'avvenire è dei giovani.** — Ed oggi ancora riconosco la verità di questa sentenza. I vecchi di solito peccano tenendo lontano la gioventù dalle pubbliche amministrazioni, invece di essere loro guide benevoli. Anche nel nostro Comune e Circolo segna quest'epoca un notevole progresso, lento sì, ma tanto più sodo e conseguente. Anch'io in quest'epoca di revisione, assieme ai miei amici, ho lavorato, fedelmente sempre, nei posti avanzati, da battistrada, sebbene più volte ci è toccato tornare indietro alla ripresa. (Peccato che non citi esempi.) E quando mi rodeva il malumore per un insuccesso, io avevo al fianco mia moglie, la quale con una giudiziosa parola, con una carezza, temperava il furore della mia energia. »

3. IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DEL 1856-57

Da un verbale del 2 maggio 1857 risulta che nel Comune esisteva una « Commissione costituzionale ». Da questo e da un altro verbale del 18 maggio '57 si può dedurre il modo in cui la commissione lavorava. Un incaricato stendeva un progetto preliminare (qualcuno direbbe: un avamprogetto), e la commissione lo discuteva e lo preparava per la presentazione ai due Consigli. Secondo il primo verbale citato la commissione decide: « essendo assenti tre membri non si cominciano i lavori e si mette in giro il progetto di costituzione preparato (...) onde lo esaminino e annotino coi suoi rimarchi ». Nel verbale della seconda seduta si legge che pur essendo nuovamente assenti tre membri della commissione, essa decide di « cominciare il suo lavoro prendendo a mano il Progetto di Costituzione al quale venne facendo le sue aggiunte e variazioni ».
I verbali sono precisi solo nell'indicare il numero e il nome degli assenti e dei presenti. Gli assenti non furono ogni volta gli stessi per cui si può ammettere che le assenze non erano dovute a insormontabili divergenze di opinioni. Dispiace a chi legge questi atti di non poter seguire i dibattiti sui problemi del momento e sull' evoluzione in atto circa il modo di concepire la cosa pubblica da parte dei rappresentanti del popolo e delle autorità, il maturare di una nuova legislazione dell'ente pubblico tenendo conto delle costituzioni federale e cantonale.
Il progetto di costituzione del 1856-57 è, almeno in parte, fondamentalmente diverso da quello del dicembre 1853. Esso risulta sfrondato di tutto quanto concerne l'organizzazione e gli influssi diretti delle due comunità religiose. Indica solo, come quello del 1852, le tradizionali quattro frazioni del Comune, in cui si eseguivano le elezioni: tre cattoliche e una evangelica.
Da un paragrafo di una riga risulta che il Comune intendeva continuare ad essere *patriziale.* Solo i cittadini del Comune di Poschiavo dovevano cioé essere ammessi all'Arringo e alle riunioni frazionali. Neanche per questo progetto è matura la concezione del comune politico. La Costituzione cantonale, entrata in vigore il 1. febbraio 1854, recita al capitolo IV, art. 29, al. 2: « Circa la eventuale formazione di comuni politici (Einwohnergemeinden) e il loro rapporto coi comuni patriziali fornisce la legge le necessarie disposizioni ». Questa legge cantonale non esisteva ancora. I domiciliati svizzeri dovevano quindi, anche per questo progetto, rimanere esclusi dalla partecipazione attiva alla vita pubblica e alla costruzione della vita comunitaria. Si voleva però concedere il diritto di voto ai diciassettenni e il diritto di assumere cariche ai diciannovenni.
Scompare anche da questo progetto il secolare istituto dei Consoli. L'Ufficio consolare si rendeva ormai superfluo per il passaggio del potere giudiziario dal Podestà, dal Magistrato e dal Tribunale di appello locale

al Circolo, al Distretto e al Tribunale cantonale e per l'assegnazione del potere amministrativo al Podestà, al Consiglio comunale e alla Giunta.
Con l'Ufficio consolare si intendeva sopprimere anche il lavoro in comunità [31]), istituto di antica data, il quale specie negli anni di catastrofi naturali era stato un valido strumento circa il riassetto di strade, ponti, chiese e la ricostruzione degli argini del fiume. Ora, secondo il progetto del 1856-57, doveva essere introdotta un'imposta per le opere pubbliche di bassa struttura.
In questo progetto assume un'importanza particolare il Consiglio comunale. Gli si attribuisce il compito di vigilare sulle proprietà del Comune, l'esame periodico della legislazione riguardo alla sua efficienza, l'amministrazione della selvicoltura, ramo tanto importante quanto controverso e competenze di polizia in vari settori della vita pubblica.
L'Ufficio della cassa comunale — il titolare doveva prestare una cauzione di alcune migliaia di franchi — veniva a sua volta investito di vari importanti compiti: la tenuta dei registri, l'amministrazione dei beni comunali, l'incasso delle imposte e delle tasse nonché delle multe provenienti dai vari rami amministrativi.
Per la prima volta in un disegno di legge di questo Comune si prevede l'allestimento e l'approvazione del « preventivo o budget delle spese ». Alla fine dell'anno amministrativo si voleva dunque non solo guardare indietro ma anche provvedere per il futuro, programmare.
La Giunta, organo giurisdizionale nella tarda era statutaria, doveva ora assumere la nomina di funzionari, l'approvazione del conto preventivo, la competenza di alienare immobili pubblici in favore del cittadino per la costruzione di stabili al piano e al monte, la preparazione delle assemblee comunali, di regolamenti, leggi e revisioni costituzionali, assurgendo con l'Arringo a fonte di diritto del Comune.
La Giunta doveva essere eletta per sei anni, per un periodo più lungo di quello relativo al Podestà e al Consiglio, certamente per la continuità della vita comunitaria. Riguardo al rinnovamento del Consiglio, gli Statuti hanno prescritto durante secoli « la sostituzione di tre consiglieri per volta ». I membri della Giunta dovevano essere trenta, e la chiave di ripartizione rimaneva quella prevista dagli altri progetti, 2:1.
Per la prima volta si dichiara in un simile documento che la Giunta politicamente comprendeva anche il Consiglio comunale. I due organi formavano *insieme* l'« Autorità economica superiore del Comune », oltreché quella legislativa, « ove provvedimenti superiori (cantonali o federali) non dispongono in proposito ».
In questo progetto si ripropone la *Radunanza,* la commissione del Con-

---

31) Circa il lavoro comunitario, praticato qua e là in valle ancora oggi su base privata, cfr. R. Tognina, *Il Comun grande (...),* pag. 112 e segg. e la tesi di laurea di E. Durgiai, *Das Gemeinwerk,* Disentis 1943.

siglio comunale composta dal Podestà, da due Consiglieri e dal Cancelliere, per il disbrigo di « affari urgenti ma non di somma importanza ». Altre innovazioni, in parte tolte da altri progetti: la revisione dei conti del Circolo da parte degli organi di controllo del Comune, la tenuta, da parte del Podestà, del « Registro dei forastieri e domiciliati e dei cittadini soggiornanti » e il « Registro dei nati e dei morti ». Un simile registro divenne obbligatorio solo nel 1875 con l'entrata in vigore della Legge federale sullo stato civile. Fino a questa data la registrazione delle nascite, dei decessi e dei matrimoni venne eseguita dagli uffici parrocchiali.
Il 27 maggio 1857 la Giunta dedicò due sedute, una il mattino e una il pomeriggio, al progetto del 1856-57, del quale nell'archivio comunale sono deposte due copie manoscritte, il progetto preliminare e quello da presentare all'Arringo. Il testo esaminato dalla Giunta occupa la metà destra dei singoli fogli. Sull'altra metà stanno scritte le correzioni di quest'organo all'intenzione dell'Arringo.
Nessun verbale dedicato a questo testo contiene le decisioni da presentare all'Assemblea. Verbali si potrebbero considerare i due testi, quello esaminato dalla Giunta e la sua trascrizione con le modifiche apportatevi, le quali non mutano nulla riguardo all'impostazione e all'articolazione del documento e alla struttura politica del Comune. Le « variazioni della Giunta » sono poche. La prima riduce la durata in carica del Podestà e del Consiglio da tre a due anni. Il triennio avrebbe consentito di ripartire le cariche di Podestà e Cancelliere, secondo il rapporto 2:1, nel corso di una sola legislatura. Le elezioni biennali imposero una soluzione sull'arco di tre legislature (§ 9).
Controversie risultarono pure le competenze finanziarie straordinarie del Consiglio e della Giunta per singole spese impreviste. La cifra massima decisa fu di mille franchi per il consiglio e di duemila per la Giunta.
Il 27 maggio '57 la Giunta decise infine di far stampare 400 copie del progetto « epurato » (tutte scomparse), « da diramarsi sulle frazioni con l'obbligo a ciascun membro della Giunta e del Consiglio di istruire la popolazione prima dell'Assemblea ordinata prima », cioé decisa per il 5 luglio seguente. Mancava dunque ancora il verdetto del popolo, che in materia di disposizioni legislative non proposte da esso stesso non la pensava sempre come i suoi rappresentanti e si dimostrava estremamente guardingo. Ecco il responso del popolo sovrano:

« (...) come pubblicato con proclama, ebbe luogo l'Arringo tenor Statuto, e al popolo convocato viene presentato in Arringo il progetto di Costituzione economica, il quale preletto, dopo destinati a scrutinatori i Signori Lardi Podestà G. G. Bondolfi Decano Nicolò e dott. Daniele Marchioli, viene rigettato con voti 96 e accettato da soli 28 ».

3a. LA REAZIONE AL VOTO DELL'ARRINGO DEL 5 LUGLIO 1857

Dopo l'arringo del 5 luglio '57 che respinse seccamente un progetto di costituzione per allora valido, seguirono tredici mesi di silenzio riguardo al problema di un nuovo statuto. Il Consiglio comunale tornò a parlarne solo il 4 settembre 1858. Nel verbale di quella seduta sta scritto: « (...) momentaneamente si sospende anche l'esecuzione dell'accettata variazione della costituzione economica ». Questo breve passo esprime la delusione e il disorientamento dell'Autorità. E in noi desta perplessità. Da chi erano state accettate le « variazioni » ? Dalla Giunta e solo dalla Giunta nella seduta del 27 maggio 1857. Nella seduta del 14 settembre 1858 si tornò alla carica. « Dietro mozione venne ordinato di mandare in esecuzione le accettate variazioni della Costituzione alle prossime nomine del nuovo Consiglio », le quali venivano eseguite nelle assemblee frafrazionali e non nell'Arringo. Bastava una mozione per dare forza legale a proposte votate solo dai due Consigli ? Secondo la legge evidentemente no, ma vedremo assai presto che questo modo di procedere si ripeterà. I nuovi compiti delle autorità esigevano nell'amministrazione mutazioni non parziali ma totali. Gli uomini politici più impegnati tendevano verso un apparato amministrativo trasparente e funzionante. Ma circa il suo aggiornamento occorreva adottare il principio dei piccoli passi. Non si accetta la costituzione ? Partiamo dai dettagli, si argomentava. Ma anche riguardo a questa soluzione occorreva trovare l'uomo giusto, preparato, che godesse la stima del popolo, un uomo deciso a camminare col tempo ma anche a programmare con misura e che sapesse che al popolo non bisognava chiedere troppo, cominciando da cose che al popolo interessavano direttamente. In quel momento l'uomo giusto fu Tomaso Lardelli, futuro Podestà e membro del Gran Consiglio, ormai divenuto un prezioso testimone del tempo. Egli scrisse nella sua biografia su quel preciso momento storico locale:

« Nel 1858 toccò a me specialmente di studiare l'ordinamento delle finanze del comune e di proporre una completa riorganizzazione. Sino allora l'amministrazione dei boschi, delle strade, dei pascoli, degli emolumenti comunali era in mano dei tre consoli, nominati dal Consiglio per un anno d'officio, dei quali cadauno teneva per 4 mesi la cassa dei conti. Crediti e debiti correnti, da loro passavano alla fine dell'anno per il pagamento e per l'incasso al così detto Libro di taglia che messo all'incanto veniva di solito rilevato da un oste per la comodità degli incontri. Altre poste erano affidate a due Ispettori comunali. In fine gli utili od i discapiti risultanti da tutte queste amministrazioni venivano ripartiti dai Ragionati, 2/3 alla Corporazione cattolica e 1/3 alla Corporazione riformata, prima in base all'estimo di cadauna, poi più tardi in base alla popolazione. In questo modo il comune non aveva una lira a disporre dei suoi proventi, perché tutto veniva assorbito dalle in allora potenti Corporazioni confessionali. Beati quei tempi, dicono alcuni, in cui il comune, lo stato non pretendono nessuna imposta ! Ma io

dico: Fortunati dessi, se pagano modiche imposte, perché con esse si alimentano le pubbliche imprese di progresso, il bene generale. Chi non semina, non raccoglie, e colui cui manca l'alimento intisichisce.
Il risultato dei miei studi e dei miei progetti di riorganizzazione delle finanze del comune approvati da una commissione sta deposto in un fascicolo a stampa e fu accolto dai Consigli e sancito dal popolo. Subito dopo, nel 1859, fui eletto Podestà, e potei tanto più facilmente mettere in esecuzione ed attività la nuova legge, la quale nell'essenziale è tuttora vigente. S'intende che l'istituzione dei Consoli, Ispettori comunali, Ragionati, Libro di taglia, di riparto fra le Corporazioni — tutto abolito e sostituito con una sola amministrazione unitaria e indipendente, statuendo una mite contribuzione per i godimenti comunali (boschi, pascoli, strade, ponti, acque ecc.), ed una modica imposta sulla sostanza (conosciuta anche nel passato); ogni anno l'amministrazione debba presentare un esatto rendiconto ostensibile a tutti i cittadini del comune » [32]).

Tomaso Lardelli visse dal 1818 al 1908. L'intuito psicologico e politico suo e dei suoi amici e collaboratori, dimostrato già dieci anni prima, alla vigilia della votazione concernente la prima costituzione federale e la sua attività politica successiva erano buone premesse ai fini di una decisa (anche se lenta) attuazione dei mutamenti che si imponevano nell'ambito dell'ente pubblico. Il Comune aveva i suoi problemi correnti, e i cittadini sapevano che la loro risoluzione richiedeva mezzi finanziari già per il fatto che ad es. riguardo all'esecuzione di opere pubbliche il lavoro in comunità era ormai un mezzo superato.

---

[32]) Tomaso Lardelli non indica purtroppo esplicitamente i motivi per i quali si giunse alla soppressione dell'istituto dei Consoli, degli Ispettori comunali e dei Ragionati e all'abolizione del Libro delle taglie e del « riparto (degli utili) fra le Corporazioni ».
Fra i « godimenti comunali » troneggiava il bosco, di cui il Comune era ed è ricchissimo. La sua importanza era enorme per l'economia della valle. Si pensi agli abitati del fondo valle e ai numerosi ed estesi terreni coltivati ed agli stabili nelle zone dei maggesi e degli alpi. Dopo l'alluvione del 1834 si pensò a un regolamento forestale volto a impedire la « distruzione dei boschi », così importanti circa il clima, l'economia e la protezione dell'uomo e dei suoi beni immobili. Nella prima metà dell'Ottocento venne inferto un grave colpo ai boschi con la concessione ai contadini di cintare i terreni alpestri con abeti e larici giovani. Visto l'errore, le autorità proposero ai contadini di costruire siepi di pietra, permettendo loro di tagliare per ogni 100 metri di muro il legname necessario per un carro di assi. In questa disposizione la popolazione vide subito una buona possibilità di guadagno in quanto la vicina Valtellina era interessata a buon legname da costruzione. Il taglio, l'approntamento e il trasporto del legname con i mezzi di allora erano un lavoro pesantissimo, logorante ma anche redditizio.
Impossibile combattere lo sterminio dei boschi sulla base della legislazione locale, dichiara Tomaso Lardelli nella sua biografia; il taglio di legname era inibito solo nei boschi protetti. Secondo lui era necessaria una campagna di persuasione presso il ceto agricolo, fondata sull'importanza delle foreste come baluardo contro i fenomeni naturali. Le Autorità combattevano questo esagerato sfruttamento facendo sequestrare il legname venduto abusivamente fuori valle e vendendolo all'asta la domenica in Piazza comunale. In più esse chiedevano al Cantone di introdurre un dazio di esportazione da incassare alla dogana di Campocologno e di autorizzare il gendarme di Brusio a confiscare i trasporti abusivi. Una prima svolta in questa faccenda si ebbe nel 1850 con la decisione dell'Autorità competente di far pagare il legname da costruzione. Altri regolamenti forestali seguirono nel 1873 e nel 1895 in relazione ai diritti dei domiciliati.

Ciò che nel progetto di costituzione del dicembre 1853 era sembrato sacrosanto, veniva ora, in una legge finanziaria, « abolito », soppresso senza difficoltà per far posto a « un'amministrazione unitaria ed indipendente »: unitaria nel senso che la si voleva centralizzata e non nelle mani di vari uffici composti da persone abitanti nelle singole squadre; e indipendente nei confronti delle Comunità religiose. Questa legge, il cui scopo era quello di dar vita a un'amministrazione delle finanze pubbliche moderna e efficiente, segna quindi anche una ulteriore tappa nella ristrutturazione parziale dell'apparato amministrativo pubblico. I vecchi Statuti avevano fatto il loro tempo e potevano essere messi a riposo. Il loro valore storico non l'avrebbe mai messo in dubbio nessuno. In altri termini, votando questa legge i cittadini di Poschiavo approvarono implicitamente anche un apparato amministrativo rinnovato [33]).

Continua

---

33) La legge fiscale in questione risulta purtroppo introvabile.